

# COMUNE DI ROCCAMENA Città metropolitana di Palermo Servizio "Urbanistica e Territorio" Via Umberto I, n. 173 - 90040 Roccamena (PA) Tel. 091-8469011 Fax 091-8469027

Pec: protocollo@pec.comune.roccamena.pa.it

Al Segretario Comunale

E, p.c.,
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Agli Assessori
All'O.I.V.
All'Organo di Revisione Contabile
Ai Responsabili dei Servizi
Ai Dipendenti del Servizio "Urbanistica e Territorio"
LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti e controdeduzioni in merito al referto sul controllo successivo di regolarità amministrativa (I semestre 2022) prot. n. 354 del 15/01/2023.

#### 1. Premessa.

Preso atto dei rilievi formulati per il I semestre dell'anno 2022 dall'allora subentrato Segretario Comunale, considerato che nell'anno precedente la verifica degli atti relativi allo scrivente Servizio "Urbanistica e Territorio" aveva diversamente sortito esito completamente favorevole, si è ritenuto, al fine di proporre i necessari chiarimenti e le dovute controdeduzioni in merito, di acquisire le schede-griglie di valutazione, successivamente trasmesse a questo ufficio (a meno della scheda relativa all'atto r.g. n. 281/2022) con nota prot. n. 464 del 18/01/2023.

Come viene mostrato nel seguito, dal riesame degli atti emerge che le determinazioni di competenza del Servizio "Urbanistica e Territorio" non presentano, oggettivamente, nessuno dei vizi rilevati nel referto in oggetto.

#### 2. Rilievi di carattere generale (tutti i Servizi comunali).

Nel referto in esame si leggono, introduttivamente, alcuni rilievi di carattere generale, che riguardano tutti i Servizi comunali, e segnatamente i seguenti:

a) mancato accertamento delle entrate da parte di ciascun responsabile di servizio: al riguardo va osservato che il Comune di Roccamena non adotta il P.E.G. ai sensi dell'art. 169, comma 3, TUEL, né risulta sia stata mai stata impartita alcuna direttiva nei sensi del rilievo in commento;

pertanto, l'obbligo di cui al richiamato comma 3 viene garantito dal Servizio "Finanziario";

inoltre, non essendo stata affidata allo scrivente responsabile del Servizio "Urbanistica e Territorio" con il P.D.O. dell'anno 2022 alcuna entrata, con riferimento a questo Servizio, **il rilievo non appare fondato**;

## b) applicazione del DL n. 76/2020, conv. con mod. dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. – carenza di motivazione per la modalità di scelta del contraente:

sul punto, nel referto in commento sembra adombrarsi una applicazione non sempre compiuta della norma, dato che ivi "... si raccomanda un maggiore sforzo motivazionale in ordine alla procedura di affidamento prescelta ...";

al riguardo va osservato che - fermo restando che il DL n. 76/2020 e ss.mm.ii. indica tassativamente le procedure "semplificate" a cui le stazioni appaltanti devono conformarsi, non sussistendo in merito alcuna possibilità "alternativa" con le procedure "ordinarie" − questo Servizio ha sino ad oggi gestito affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 € (ai sensi dell'art. 36, Dlgs n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, Dl n. 76/2020, conv. con mod. dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.) a meno del servizio per la raccolta dei rifiuti urbani (di importo superiore a 150.000,00 €) difatti demandato alla C.U.C. di riferimento dell'Ente (ai sensi dell'art. 37, Dlgs. n. 50/2016);

sicché, essendo la modalità di scelta del contraente vincolata per legge, non residua alcun margine discrezionale al riguardo né, pertanto, sembra necessario in merito un particolare "sforzo motivazionale";

in ogni caso, ai fini della modalità di scelta del contraente, è agevole verificare che <u>tutti gli atti di affidamento di questo Servizio richiamati nel referto</u> in oggetto (determinazioni r.g. nn. 34, 78, 88, 89, 201, 220, 241, 243, 263, 291 dell'anno 2022) <u>risultano completi di idonea motivazione e di pertinenti riferimenti normativi;</u> pertanto, **il rilievo si dimostra infondato**;

#### c) mancato riferimento all'art. 183, comma 5, all'art. 163, commi 2 e 3, TUEL:

sul punto, nel referto in commento viene evidenziato il mancato riferimento all'art. 183, comma 5, TUEL "... in tutte le determinazioni di impegno ...", nonché "... in alcuni provvedimenti ..." il mancato riferimento all'art. 163, comma 3 (esercizio provvisorio) o all'art. 163, comma 2 (gestione provvisoria);

osservato preliminarmente che per il I semestre 2022 non rileva la fattispecie della gestione provvisoria (entrata in vigore dal 01/09/2022), è agevole verificare che tutti gli atti di affidamento (e impegno) di questo Servizio richiamati nel referto in oggetto e specificati al precedente punto b) recano sia il riferimento all'art. 183, comma 5, ivi riportato per estratto ("... il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con l'imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza ...), sia il riferimento al "... principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4.2. al Dlgs n. 118/2011) ...", nonché il riferimento all'art. 163, comma 2, al riguardo riportando gli estremi del provvedimento normativo di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il relativo termine, oltre a richiamare per relationem l'art. 163, comma 5, lettera b), TUEL, con specifica motivazione sulla insuscettibilità della spesa al frazionamento in dodicesimi; pertanto, anche in merito al presente punto il rilievo si dimostra infondato;

#### 3. Rilievi di carattere specifico (Servizio "Urbanistica e Territorio").

Nel referto in argomento vengono quindi specificati i rilievi per ciascun Servizio comunale con riferimento agli atti oggetto di verifica.

Per quanto concerne il Servizio "Urbanistica e Territorio" nel suddetto referto vengono riportati i seguenti rilievi:

#### a) determinazione a contrarre r.g. n 178 del 11/02/2022:

con riguardo all'atto di cui al presente punto, nel referto viene rilevata la "mancanza

del riferimento all'art. 183, comma 5, TUEL" nonché la "mancanza del riferimento alla forma del contratto di cui all'art. 32, comma 14, Dlgs n. 50/2016";

#### il rilievo si dimostra infondato per i seguenti motivi:

- nella fattispecie si tratta di una <u>determinazione di avvio di procedura per una fornitura di importo inferiore alla soglia di 5.000,00 €</u> e pertanto resta individuata la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), DL n. 76/2020, conv. con mod. dalla L. n. 120/2020 ("affidamento diretto") previa comparazione di preventivi di spesa secondo i criteri ivi specificati;
- dato che si demanda al r.u.p. ivi nominato l'espletamento della ricerca di mercato (mediante richiesta di preventivi ad una pluralità di o.e.), nonché la gestione delle attività conseguenti (tra cui l'atto di affidamento e contestuale impegno di spesa), nella determinazione in scrutinio non si assume alcun impegno o prenotazione di spesa, sicché non può ivi essere richiamato né l'art. 183, comma 5, né l'art. 183, comma 3, TUEL;
- quanto al riferimento alla forma del contratto di cui all'art. 32, comma 14, Dlgs n. 50/2016, è evidente che, trattandosi in specie di affidamento di importo inferiore alla soglia di 5.000,00 €, essa sia necessariamente quella semplificata (cfr. art. 32, comma 14, ultimo periodo, Dlgs cit.) dello scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata, fermo restando che tale specificazione attiene alla fase successiva dell'affidamento demandata al r.u.p.;

#### b) determinazione di impegno di spesa r.g. n. 220 del 16/05/2022:

con riferimento all'atto di cui al presente punto, nel referto vengono rilevati:

- "descrizione poco fluente dei contenuti del provvedimento";
- "mancata preventiva prenotazione dell'impegno di spesa di massima per ciascun esercizio finanziario e contabilizzazione della spesa complessiva necessaria ... con avvicendarsi di provvedimenti di integrazione di impegni di spesa, che non indicano il periodo di acquisizione della prestazione e relativa copertura della spesa, non potendosi comprendere se si è in presenza di fattispecie di debiti fuori bilancio";
- "si attua una gestione in totale difformità dai principi contabili vigenti (Dlgs n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare in applicazione del principio della competenza finanziara potenziata, secondo cui ogni obbligazione giuridicamente perfezionata va registrata nelle scritture contabili dell'esercizio in corso ed imputata poi nell'esercizio di competenza, in relazione alla scadenza dell'obbligazione e quindi della sua esigibilità";
- "non risulta la verifica della white list";
- "non viene indicata la forma del contratto ai sensi dell'art. 32, Dlgs. n. 50/2016";

#### i rilievi sopra elencati si dimostrano infondati per i seguenti motivi:

- secondo i comuni criteri di redazione degli atti amministrativi, <u>non può ritenersi</u> <u>una esposizione "poco fluente"</u> in quanto, a fronte della oggettiva complessità della fattispecie, si provvede ad articolare le premesse secondo un elenco analitico, nella contemperazione tra esigenze di sinteticità e di esaustività;
- <u>l'atto in scrutinio concerne l'affidamento di servizio ad una discarica</u> per i rifiuti urbani (società a capitale interamente pubblico, controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. e soggetta a direzione e coordinamento ex-art. 2497/sexies da parte del Comune di Trapani), <u>in mera esecuzione di un D.D.G. della Regione Siciliana</u>, secondo condizioni non negoziabili dal Comune;
- <u>nell'atto in scrutinio vengono ampiamente motivate le cause ostative</u> (grave e e perdurante incertezza determinatasi nello specifico settore della disponibilità delle discariche dei rifiuti urbani) <u>ad una programmazione annuale</u>, essendosi dovuto conseguentemente procedere nel breve termine a verificare i presupposti

- per la prosecuzione dell'affidamento e della conseguente integrazione del correlativo impegno di spesa, sempre <u>nel rispetto dei vigenti principi contabili e senza l'integrazione di alcun "debito fuori bilancio"</u>, come può agevolmente verificarsi raffrontando i provvedimenti di impegno con quelli di liquidazione;
- in relazione alla natura della società (a capitale pubblico) affidataria di cui si tratta, la stessa <u>non è tenuta all'iscrizione presso la "white list"</u> della prefettura competente, né pertanto rileva alcuna verifica in merito, fermo restando che l'individuazione della stessa affidataria è avvenuta con D.D.G. della Regione Siciliana a cui il Comune resta vincolato;
- il riferimento alla forma contrattuale di cui all'art. 32, comma 14, Dlgs n. 50/2016 è indicato nell'atto in scrutinio, con espresso rinvio alla deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2019 (approvazione dello schema di contratto);

#### c) determinazione di affidamento diretto r.g. n. 34 del 31/01/2022:

con riferimento all'atto di cui al presente punto, nel referto vengono rilevati:

- "uso improprio/abuso dell'istituto della proroga contrattuale di cui all'art. 106, comma 11 del codice appalti, ed in particolare dei principi di efficacia e tempestività di cui all'art. 30 del Dlgs n. 50/2016, dei principi di concorrenzialità e par condicio, nonché del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, come sostenuto dalla giurisprudenza prevalente (Cds n. 2882/2009) e dall'ANAC (deliberazione n. 412/2022);
- "nella fattispecie in esame è fuori di dubbio che la responsabilità della mancata individuazione del nuovo operatore sia addebitabile senz'altro alle lungaggini e alla lentezza operativa della CUC, ma a parere di chi scrive [il Segretario Comunale, n.d.r.] già dal mese di novembre 2021 in seguito alla comunicazione della CUC (nota prot. n. 11049 del 04/11/2021) il Servizio Urbanistica ben avrebbe potuto autodeterminarsi ad espletare una nuova gara per un periodo limitato nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza";
- "poco chiaro rimane dal contenuto del provvedimento il trattamento del CIG; per orientamento Anac la proroga non richiede un nuovo CIG, ma si sarebbe dovuto implementare l'originario CIG";
- "sarebbe opportuno rivedere i rapporti con la CUC, contestando la lentezza del funzionamento che non consente all'Ente di rispettare le normative vigenti ed eventualmente valutare anche l'ipotesi di recesso";
- "non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, codice appalti";

## i rilievi sopra elencati, per quanto concerne la competenza e la responsabilità del Servizio "Urbanistica e Territorio", si dimostrano infondati per i seguenti motivi:

- nella fattispecie l'art. 106, comma 11, Dlgs n. 50/2016 è stato rispettato sotto ogni profilo, dato che negli atti di gara era espressamente previsto l'eventuale ricorso alla proroga "tecnica" ai sensi del citato disposto normativo e che il tempo necessario per l'individuazione di un nuovo affidatario non è dipeso, sotto alcun profilo, dalla responsabilità del Servizio "Urbanistica e Territorio", ma dalla CUC di riferimento dell'Ente comunale e dall'UREGA, per quanto di rispettiva competenza;
- ciò, in primo luogo, perché, come espressamente indicato e motivato nell'atto in scrutinio, il Servizio "Urbanistica e Territorio" non "poteva altrimenti provvedere", stante che, trattandosi di procedura obbligatoriamente (ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a, Dlgs n. 50/2016) da svolgersi secondo il criterio della "offerta economica più vantaggiosa (OEPV)", non si poteva oggettivamente ipotizzare, nelle more della procedura da svolgersi presso la CUC, l'attivazione di una procedura di affidamento gestita direttamente

- dall'Ente comunale, dovendosi formare una commissione giudicatrice con la presenza di un componente esperto con profilo tecnico e di un componente esperto con profilo giuridico, questi ultimi da richiedere all'UREGA tra gli iscritti nell'apposito albo, così come effettuato dalla CUC;
- inoltre, <u>il Servizio "Urbanistica e Territorio"</u>, come altresì espressamente indicato nell'atto in scrutinio, dato il dilungarsi delle operazioni di gara presso la CUC, <u>provvedeva a sollecitare reiteratamente la stessa CUC con diverse note formali di contestazione</u>, affinché si addivenisse prima possibile all'aggiudicazione del servizio, <u>chiedendo da ultimo</u> (nota prot. n. 11088 del 05/11/2021) <u>al Segretario Comunale di questo Ente di valutare l'individuazione di un'altra centrale unica di committenza</u>, non essendo tale decisione di competenza di ciascuno dei servizi in cui si articola l'organizzazione degli uffici comunali;
- pertanto, il Servizio "Urbanistica e Territorio", come specificato nell'atto in esame, atteso l'esito di non aggiudicazione (esclusione per anomalia dell'unica offerta ammessa) comunicato dalla CUC (nota prot. n. 11048 del 04/11/2021), non poteva che provvedere a riavviare la procedura di affidamento presso la stessa CUC, con espressa richiesta dell'urgenza del caso (avendo peraltro ricevuto in merito assicurazioni di celerità), nelle more procedendo alla rimodulazione della proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, Dlgs n. 50/2016 sino all'aggiudicazione del servizio da parte della medesima CUC;
- quanto poi alla gestione del CIG, essa è stata correttamente espletata dal Servizio "Urbanistica e Territorio", stante che gli orientamenti dell'Anac in merito alla prassi applicativa da osservare (tramite FAQ e successive modifiche intervenute nelle interfacce telematiche delle piattaforme SIMOG e SMART CIG) non sono stati ad oggi costanti ed uniformi, essendo nell'anno 2021 vigente l'orientamento secondo cui "la modifica della durata contrattuale in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (c.d. proroga tecnica), deve essere computata nel valore stimato originario dell'appalto solo qualora la modifica comporti un aumento del 20% del valore contrattuale, in tal caso dovendo la stazione appaltante acquisire un nuovo CIG con procedura semplificata (Smart CIG) od ordinaria, in base al valore della modifica, indicando affidamento diretto";
- quanto, infine, <u>alla indicazione della forma contrattuale</u>, <u>va da sé che, trattandosi nella fattispecie di "proroga tecnica"</u>, <u>tale forma contrattuale sia la medesima specificata nell'atto originario di affidamento</u> (espressamente richiamato nell'atto in scrutinio);

#### d) determinazione di affidamento diretto r.g. n. 88 del 23/02/2022:

con riferimento all'atto di cui al presente punto, nel referto viene rilevato quanto segue:

- "contenuto poco fluente del provvedimento";
- "viene citata la determinazione n. 101 del 11/12/2020 con la quale viene preso l'impegno di spesa per il primo trimestre 2020 quindi in totale inosservanza delle regole contabili, mentre con la determinazione n. 78 del 12/07/2020 si sarebbe integrato l'impegno di spesa per il secondo semestre 2020. Quindi si provvede prima per il secondo semestre e non altrettanto per il primo semestre";
- "emerge che l'affidamento per l'anno 2022 viene fatto con decorrenza dal 23 febbraio 2022 per l'importo di 5.500,00 al lordo di i.v.a. Quindi in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata l'obbligazione giuridica si perfeziona a quella data, con esigibilità che matura in relazione

- all'espletamento del servizio. Ne deriva che il periodo dal 01 gennaio 2022 al 22 febbraio 2022 sarebbe un debito fuori bilancio";
- "manca la verifica della white list";
- "non viene indicata la forma del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, codice appalti";

#### i rilievi sopra elencati si dimostrano infondati per i seguenti motivi:

- secondo i comuni criteri di redazione degli atti amministrativi, <u>non può ritenersi una esposizione "poco fluente"</u> in quanto, a fronte della oggettiva complessità della fattispecie, si provvede ad articolare le premesse secondo un elenco analitico, nella contemperazione tra esigenze di sinteticità e di esaustività;
- si tratta dell'affidamento del servizio di conferimento presso piattaforma per l'avvio al recupero di alcune particolari frazioni di rifiuti (ingombranti, abbigliamento, etc.) che, secondo le esigenze accertate e la conseguente organizzazione del ciclo dei rifiuti secondo criteri di efficienza ed economicità, vengono raccolti periodicamente con cadenza mediamente trimestrale;
- non si è quindi integrata nella fattispecie alcuna inosservanza delle regole contabili né alcun debito fuori bilancio, stante che l'impegno di spesa per il primo semestre dell'anno 2020 fu correttamente assunto giusta determinazione n. 101 del 12/12/2019 (la citazione nell'atto in scrutinio della n. 101 del 11/12/2020 è un mero refuso) così come per il secondo semestre 2020 (determinazione n. 78 del 14/07/2020, con conferimenti eseguiti nei mesi di agosto e ottobre 2020); per quanto poi riguarda l'anno 2022, trattandosi di un nuovo affidamento sortito da una ricerca di mercato a seguito di intervenute innovazioni organizzative (migliorative) del ciclo dei rifiuti, l'affidamento del servizio e il correlativo impegno furono assunti con la determinazione r.g. n. 88 del 23/02/2022 in scrutinio, mentre il servizio fu attivato dal successivo mese di marzo 2022, come peraltro risulta dai conseguenti atti di liquidazione;
- la verifica della "white list" è stata effettuata, come espressamente specificato nell'atto in scrutinio con la seguente formula: "ai sensi dell'art. 1, lettera a) del Protocollo di legalità (approvato giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020) e sottoscritto tra l'Ente comunale e la Prefettura di Palermo, l'ufficio comunale preposto all'esecuzione del contratto, trattandosi in specie di affidamento di un servizio rientrante nei settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed lencati all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, ai sensi della L. n. 114/2014, ha assolto l'obbligo di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione per via telematica dell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori"; inoltre, a comprova di ciò, è stato allegato al provvedimento di cui si tratta il pertinente estratto dalla "white list" della prefettura competente;
- quanto al riferimento alla forma del contratto di cui all'art. 32, comma 14, Dlgs n. 50/2016, è in re ipsa che, trattandosi in specie di affidamento di importo inferiore alla soglia di 5.000,00 €, essa sia ex lege quella semplificata (cfr. art. 32, comma 14, ultimo periodo) dello scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata;

#### e) determinazione di affidamento diretto r.g. n. 89 del 23/02/2022:

con riferimento all'atto di cui al presente punto, nel referto viene rilevato quanto segue:

- "dal provvedimento emerge che l'affidamento per l'anno 2022 viene fatto con decorrenza dal 23 febbraio 2022 per l'importo di 2.200,00 al lordo di i.v.a., quindi in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria

potenziata l'obbligazione giuridica si perfeziona a quella data con esigibilità che matura in relazione all'espletamento del servizio. Ne deriva che il periodo dal 01 gennaio 2022 al 22 febbraio 2022 sarebbe un debito fuori bilancio";

- "manca la verifica della white list";
- "non viene indicata la forma del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, codice appalti";

#### i rilievi sopra elencati si dimostrano infondati per i seguenti motivi:

- si tratta dell'affidamento del servizio di conferimento presso piattaforma per l'avvio al recupero di alcune particolari frazioni di rifiuti (RAEE pericolosi e non pericolosi) che, secondo le esigenze accertate e la conseguente organizzazione del ciclo dei rifiuti secondo criteri di efficienza ed economicità, vengono raccolti periodicamente con cadenza mediamente quadrimestale (o superiore);
- peraltro, il conferimento dei suddetti rifiuti RAEE avviene a titolo non oneroso secondo le condizioni stipulate, motivo per cui l'impegno di spesa viene effettuato solo a scopo cautelativo nel caso si rendesse necessario estendere il servizio di conferimento anche ad altre frazioni di rifiuto (ad es., per l'imprevista temporanea indisponibilità dell'o.e. affidatario di cui si è detto al precedente punto d);
- non si è quindi integrata nella fattispecie alcuna inosservanza delle regole contabili né alcun debito fuori bilancio, stante che l'affidamento del servizio e il correlativo impegno furono assunti con la determinazione r.g. n. 89 del 23/02/2022 in scrutinio, mentre nessuna spesa fu effettuata nello stesso anno, essendosi eseguiti a partire dal mese di giugno 2022 esclusivamente conferimenti (non onerosi) relativi ai rifiuti RAEE;
- la verifica della "white list" è stata effettuata, come espressamente specificato nell'atto in scrutinio con la seguente formula: "ai sensi dell'art. 1, lettera a) del Protocollo di legalità (approvato giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020) e sottoscritto tra l'Ente comunale e la Prefettura di Palermo, l'ufficio comunale preposto all'esecuzione del contratto, trattandosi in specie di affidamento di un servizio rientrante nei settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed lencati all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, ai sensi della L. n. 114/2014, ha assolto l'obbligo di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione per via telematica dell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori"; inoltre, a comprova di ciò, è stato allegato al provvedimento di cui si tratta il pertinente estratto dalla "white list" della prefettura competente;
- quanto al riferimento alla forma del contratto di cui all'art. 32, comma 14, Dlgs n. 50/2016, è in re ipsa che, trattandosi in specie di affidamento di importo inferiore alla soglia di 5.000,00 €, essa sia ex lege quella semplificata (cfr. art. 32, comma 14, ultimo periodo) dello scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata;

#### f) determinazione di affidamento diretto r.g. n. 263 del 09/06/2022:

con riferimento all'atto di cui al presente punto, nel referto viene rilevato quanto segue:

- "manca il riferimento all'art. 163, comma 3 del TUEL";

#### il rilievo si dimostra infondato per i seguenti motivi:

- il riferimento all'art. 163, comma 3, TUEL viene effettuato nell'atto in esame ivi riportando espressamente quanto segue: "ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 31 maggio 2022 sussiste il differimento al 30/06/2022 del

termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 ed è pertanto autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla medesima data:

- inoltre, nello stesso atto viene richiamato "per relationem" l'art. 163, comma 5, lettera b, del TUEL nonché esplicitata la motivazione dell'insuscettibilità al frazionamento in dodicesimi della spesa di cui si tratta;

### g) determinazioni di affidamento diretto r.g. n. 243 del 26/05/2022 ed r.g. n. 291 del 29/06/2022:

con riferimento all'atto di cui al presente punto, nel referto viene rilevato quanto segue:

- "vedi osservazioni di cui alla determinazione r.g. n. 34 del 31/01/2022";

i rilievi si dimostrano infondati per i motivi già sopra esposti in merito alla determinazione r.g. n. 34 del 31/01/2022 e pertanto si rinvia al precedente punto c);

#### h) determinazione di liquidazione di spesa r.g. n. 87 del 23/02/2022:

con riferimento all'atto di cui al presente punto, nel referto viene rilevato quanto segue:

- "con il provvedimento viene liquidata una fattura dell'esercizio finanziario precedente su impegno preso contabilmente sull'esercizio 2022. Quindi si trattava di un debito fuori bilancio che il responsabile non poteva liquidare con proprio provvedimento, né tanto meno il responsabile dei servizi finanziari avrebbe potuto apporre il visto di copertura finanziaria, stante che si trattava di fatti/obbligazioni non riconducibili al bilancio 2022. La competenza a fare rientrare i fatti in questione nel bilancio era del consiglio comunale";
- "manca la verifica sulla regolarità dei pagamenti";

#### i rilievi sopra elencati si dimostrano infondati per i seguenti motivi:

- la spesa in questione riguarda la quota di partecipazione (oneri di funzionamento) dovuta per l'anno 2021 dal Comune di Roccamena alla "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo Provincia ovest s.c.p.a. (SRR Palermo Ovest)";
- come viene espressamente riportato nelle premesse dell'atto in scrutinio, "... ai sensi dell'art. 8 dello statuto della predetta società e del disposto di cui all'art. 6, comma 2, L.R. n. 9/2010 gli oneri di costituzione e funzionamento della SRR sono posti a carico dei Comuni consorziati che sono tenuti ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita ...";
- come altresì espressamente riportato nelle premesse dell'atto in esame, gli oneri per l'anno 2021 venivano determinati giusta deliberazione n. 48 del 16/07/2021 del Commissario Straordinario della suddetta SRR Palermo Ovest;
- pertanto, si dimostrano corrette e tempestive sia la determinazione di impegno di spesa n. 29 del 09/02/2022 che la conseguente determinazione di liquidazione r.g. n. 87 del 23/02/2022, non sussistendo in specie alcun debito fuori bilancio;
- la verifica della regolarità del pagamento è stata effettuata con riferimento all'atto deliberativo della SRR Palermo Ovest sopra citato;

#### i) determinazione di liquidazione di spesa r.g. n. 281 del 20/06/2022:

con riferimento all'atto di cui al presente punto, nel referto viene rilevato quanto segue:

- "manca attestazione insussistenza conflitto di interessi";
- "manca la verifica sulla regolarità dei pagamenti";

#### i rilievi sopra elencati si dimostrano infondati per i seguenti motivi:

- la dichiarazione dell'insussistenza di fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, tanto in capo al responsabile del procedimento che al responsabile del Servizio, è stata espressamente riportata nell'atto in scrutinio;
- la verifica della regolarità del pagamento è stata effettuata con riferimento alle cartelle di pagamento trasmesse dall'Agenzia delle entrate.

#### 4. CONCLUSIONI

Come è stato sopra oggettivamente mostrato, per il I semestre dell'anno 2022 le determinazioni relative al Servizio "Urbanistica e Territorio" non presentano vizi sotto alcun profilo, diversamente da quanto era stato invece rilevato nel referto prot. n. 354 del 15/01/2023.

In conclusione, si chiede la pubblicazione della presente nota di chiarimenti e controdeduzioni nella apposita sezione della "Amministrazione Trasparente" presente sul sito informatico istituzionale dell'Ente, con pari evidenza di quella del sopra richiamato referto prot. n. 354 del 15/01/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TERRITORIO (dott. ing. Salvatore Fiorentino)